

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

## Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità

*Ai sensi dell'art. 9 della L.R. 12/2011 e s.m.i. la presente gara sarà espletata  
dall'Ufficio Regionale Espletamento Gare Appalto (U.R.E.G.A.)  
Sezione Territoriale di Siracusa*

### **BANDO DI GARA**

PROCEDURA APERTA CON IL CRITERIO  
DELL'OFFERTA ECONOMICAMENTE PIÙ VANTAGGIOSA

*(art. 60 - art. 95, comma 2 – art. 97, comma 3 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 e s.m.i.)*

***Procedura di Gara Telematica sulla piattaforma "SITAS e-procurement"***

**STAZIONE APPALTANTE:**

**Regione Siciliana, Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità,  
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA**

PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO INTEGRATO DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE DEI LAVORI PER LA "DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE SICILIANO – PORTO DI SIRACUSA" SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICA ED ECONOMICA

**CUP: G31B21004600001 - CIG: 95453120A7**

***L'appalto è disciplinato dalla seguente normativa:***

*Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 - Nuovo Codice Appalti e ss.mm.ii., di seguito denominato "Codice".*

*D.P.R. n° 207 del 5 ottobre 2010 "Regolamento di Esecuzione" (per le parti in vigore nel periodo transitorio).*

*Legge Regionale n° 12 del 12 luglio 2011 e ss.mm.ii..*

*Legge 14 giugno 2019, n. 55.*

*Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione del D.L. 16 luglio 2020, n. 76.*

*Legge 29 luglio 2021, n. 108 di conversione del D.L. 31 maggio 2021, n. 77.*

*Decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13.*

*Decreti dell'Assessore regionale alle Infrastrutture ed alla Mobilità n. 16/Gab. del 2 maggio 2019, n. 22/Gab. del 3 luglio 2019 e n. 29/Gab. del 23 ottobre 2019 (i richiami all'articolo 4 della legge regionale 19 luglio 2019, n. 13 sono da riferirsi all'articolo 97 del "Codice").*

## INDICE

<b>SEZIONE I</b>	<b>AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE</b>	5
	I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO	5
	I.2) APPALTO CONGIUNTO	5
	I.3) COMUNICAZIONE	5
	I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE	5
	I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITA'	5
<b>SEZIONE II</b>	<b>OGGETTO DELL'APPALTO</b>	6
	II.1) ENTITA' E DURATA DELL'APPALTO, CONCESSIONE, PROROGHE, OPZIONI E RINNOVI	6
	II.1.1) Denominazione della gara d'appalto	6
	II.1.2) CPV	6
	II.1.3) Tipo di Appalto	6
	II.1.4) Descrizione dell'appalto e luogo di esecuzione	6
	II.1.5) Valore dell'appalto	6
	II.1.6) Informazioni relative ai lotti	7
	II.1.7) Classificazione dell'appalto	7
	II.1.8) Responsabile del procedimento	7
	II.1.9) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione	7
	II.1.10) Durata dell'appalto	7
	II.1.11) Società di progetto	8
	II.1.12) Elementi posti a base di gara	8
	II.1.13) Progettazione – Redazione del progetto definitivo	8
	II.1.14) Progettazione – Redazione del progetto esecutivo	8
	II.1.15) Esecuzione delle opere	8
	II.1.16) Sopralluogo	9
	II.1.17) Lavorazioni minime di cui compone l'intervento della gara di appalto	9
	II.1.18) Attività di progettazione	9
	II.1.19) Ammissibilità di varianti	9
	II.1.20) Realizzazione dei lavori	10
	II.1.21) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea	10
	II.1.22) Informazioni complementari	10
	II.1.23) Premio di accelerazione	10
	II.1.24) Attività in capo al Dipartimento Regionale dell'Energia	10
<b>SEZIONE III</b>	<b>INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO, FINANZIARIO E TECNICO</b>	11
	III.1.) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE	11
	III.1.1) Soggetti ammessi a partecipare alla gara	11

III.1.2)	Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE	12
III.1.3)	Consorzi	12
III.1.4)	Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete	13
III.1.5)	Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale	14
III.1.6)	Requisiti di ordine generale	14
III.1.7)	Accordo di Programma Quadro – Carlo Alberto Dalla Chiesa	18
III.1.8)	Requisiti dei partecipanti	20
III.1.9)	Requisiti di idoneità professionale	20
III.1.10)	Requisiti di ordine speciale – ex art.83, comma 1, lett.b, lett.c, del D.lgs. n.50/2016	21
III.1.11)	Requisiti tecnico-amministrativi per le attività di progettazione	22
III.1.12)	Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti	23
III.1.13)	Cause di esclusione	24
III.1.14)	Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione	25
III.1.15)	Periodo minimo di vincolo dell’offerente alla propria offerta	25
<b>SEZIONE IV</b>	<b>PROCEDURE</b>	26
IV.1)	DESCRIZIONE DELLA GARA DI APPALTO	26
IV.1.1)	Tipologia di procedura di gara	26
IV.1.2)	criterio di aggiudicazione	26
<b>SEZIONE V</b>	<b>INFORMAZIONI COMPLEMENTARI</b>	27
V.1)	DOCUMENTAZIONE – ULTERIORI ISTITUTI GIURIDICI	27
V.1.1)	Garanzia provvisoria	27
V.1.2)	Intestazione della garanzia provvisoria	30
V.1.3)	Sottoscrizione digitale della garanzia provvisoria – Beneficiario	31
V.1.4)	Pagamento del contributo a favore dell’ANAC	31
V.1.5)	Avvalimento	31
V.1.6)	Subappalto	33
V.1.7)	Soccorso istruttorio	33
<b>SEZIONE VI</b>	<b>ALTRE INFORMAZIONI</b>	34
VI.1)	ADEMPIMENTI, E VERIFICHE POST AGGIUDICAZIONE – PROCEDURE DI RICORSO – CLAUSOLE DI AUTOTUTELA – ONERI E PUBBLICITA’	34
VI.1.1)	Verifica dei requisiti e delle dichiarazioni	34
VI.1.2)	Adempimenti successivi all’aggiudicazione	34
VI.1.3)	Clausole di autotutela	38
VI.1.4)	Obbligo di rimborso delle spese di pubblicità	39
VI.1.5)	Informazioni relative alla rinnovabilità	39

VI.2) RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRATORE – REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE ED ASPETTI INFORMATICI	40
VI.2.1) Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici	40
VI.2.2) Comunicazioni dell'amministratore	40

## SEZIONE I: AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

### I.1) DENOMINAZIONE, INDIRIZZI E PUNTI DI CONTATTO

#### Denominazione

Regione Siciliana, Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità, DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ENERGIA, di seguito denominato anche "D.R.E."

#### Indirizzi e punti di contatto:

Viale Campania, 36 - 90144 Palermo – Italia

Telefono: +39 091/7230843 – R.U.P. (Ing. Marco Brandaleone)

Indirizzo di posta elettronica: [dipartimentoenergia@regione.sicilia.it](mailto:dipartimentoenergia@regione.sicilia.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata: [dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

Indirizzo Internet (URL):

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia>

### I.2) APPALTO CONGIUNTO

Il contratto prevede un appalto congiunto: **SI**

L'appalto è aggiudicato da una centrale di committenza: **NO**

### I.3) COMUNICAZIONE

La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all'art. 58 del D. lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.: le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e ricevute dall'UREGA esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato Sitas e-procurement di seguito indicata anche quale Piattaforma telematica, all'indirizzo URL: <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it> entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 14 Febbraio 2023 .

Il disciplinare di gara, parte integrante del presente bando, contenente le norme integrative relative alle modalità di partecipazione, di compilazione e presentazione dell'offerta ed i documenti da compilare ed al-legare (DGUE, modello dichiarazioni integrative, modello dichiarazione Patto di integrità, modello dichiarazione Protocollo di Legalità) sono disponibili presso un accesso gratuito, illimitato e diretto presso:

<https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it>

Le offerte o le domande di partecipazione vanno inviate **in versione elettronica**: <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal Sito <http://www.lavoripubblici.sicilia.it>

### I.4) TIPO DI AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE:

Organismo di Diritto Pubblico – Ufficio Regionale

### I.5) PRINCIPALI SETTORI DI ATTIVITÀ:

Servizi generali delle amministrazioni pubbliche.

## SEZIONE II: OGGETTO DELL'APPALTO

## II.1) ENTITA' DELL'APPALTO

### II.1.1) Denominazione della gara d'appalto

Procedura Aperta per l'appalto integrato di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, Esecuzione dei Lavori per la "DECARBONIZZAZIONE DEL SISTEMA PORTUALE SICILIANO – PORTO DI SIRACUSA" SULLA BASE DEL PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICA ED ECONOMICA.

### II.1.2) CPV:

45315300-1 Impianti di alimentazione in corrente,  
45262310-7 Lavori in cemento armato.

### II.1.3) Tipo di appalto

Servizi e Lavori

### II.1.4) Descrizione dell'appalto e luogo di esecuzione

L'appalto prevede la realizzazione del sistema di distribuzione elettrica necessario per l'alimentazione delle navi da terra nel porto di Siracusa, terminals Crociere, nonché delle altre strutture necessarie alla elettrificazione delle banchine ed alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, da aggiudicarsi secondo il criterio dell'OEPV sulla base di una proposta progettuale (*Progetto di fattibilità tecnica ed economica*) predisposta dalla Stazione Appaltante e posta a base di gara.

Con procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. si intende individuare l'operatore economico che curerà:

- la **progettazione definitiva**;
- la **progettazione esecutiva**, compreso il coordinamento sicurezza in fase di progettazione;
- i **lavori di realizzazione** del sistema di distribuzione elettrica necessario per l'alimentazione delle navi da terra nel porto di Siracusa, terminals Crociere, nonché delle altre strutture necessarie alla elettrificazione delle banchine ed alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili descritti nel **progetto di fattibilità tecnico economica** posto a base di gara.

Il tutto come meglio specificato nel *Progetto di fattibilità tecnica ed economica* ed in conformità ai CAM di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del DM 27/09/2017.

### II.1.5) Valore dell'appalto

Il valore dell'appalto è di € **13.304.945,52 (tredicimilionitrecentoquattromila novecentoquarantacinque/52)** al netto dell'IVA, così suddiviso:

- Progettazione definitiva € 368.703,23;
- Progettazione esecutiva € 247.642,29;
- Lavori soggetti a ribasso d'asta € 12.434.828,00;
- Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso € 253.772,00.

### REVISIONE PREZZI.

Ai sensi dell'art. 29, comma 1, lett. a) e b), del D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito in legge

28 marzo 2022, n. 25, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili previsto dal comma 2. In tal caso si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all'80 per cento di detta eccedenza, nel limite delle risorse di cui al comma 7.

#### **II.1.6) Informazioni relative ai lotti**

Questo appalto è suddiviso in lotti: **NO**

#### **II.1.7) Classificazione dell'appalto:**

Attività **principale (85,56 %): OG 10**

Attività **secondaria ( 9,32 %): OG 01**

Attività **secondaria (4,79 %): OG 09**

Attività **secondaria (0,34 %): OG 03**

#### **II.1.8) Responsabile del Procedimento**

Ing. Marco Brandaleone – 091.7230843

#### **II.1.9) Termine per il ricevimento delle offerte o delle domande di partecipazione**

Le offerte digitali, corredate della documentazione richiesta, vanno trasmesse in versione elettronica secondo le modalità di cui al punto C. **“MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE”** del Disciplinare di gara e recapitate all'indirizzo:

<https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> raggiungibile altresì dal Sito  
<http://www.lavoripubblici.sicilia.it>

**a pena di esclusione, entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 14 (quattordici) del mese di Febbraio 2023.**

Si fa presente che **il termine di scadenza per la presentazione delle offerte medesime è “perentorio”**. L'Amministrazione si dichiara sin d'ora sollevata da qualsiasi responsabilità per il NON ricevimento di eventuali richieste di chiarimenti e delle offerte, o per il ricevimento di offerte incomplete (atti “parziali”, non “leggibili per evidente errore nel software di elaborazione, ecc.”). La responsabilità di accertarsi della correttezza e completezza degli atti sia da un punto di vista formale che sostanziale ed a livello software, è a completo carico del concorrente.

Si fa presente sin d'ora che **NON saranno prese in considerazione eventuali richieste di “riapertura dei termini di gara”, proroghe e/o accettazione di atti mediante altre modalità estranee alla Piattaforma, comprese trasmissioni per PEC.**

**In caso di mancato funzionamento o malfunzionamento dei mezzi di comunicazione elettronici si applica l'art. 79 comma 5-bis del “Codice degli Appalti” e s.m.i.**

#### **II.1.10) Durata dell'appalto**

La durata dell'appalto, ossia il termine delle procedure affidate, come descritto nel disciplinare di gara, è stabilito in:

- progettazione definitiva – 180 giorni;
- progettazione esecutiva – 100 giorni;
- esecuzione dei lavori – 500 giorni;

decorrenti dalla data di avvio dell'esecuzione risultante da apposito verbale.

#### **II.1.11) Società di progetto**

Il soggetto aggiudicatario ha facoltà, dopo l'aggiudicazione, di costituire una società di progetto ai sensi e per gli effetti dell'art. 184 del "Codice degli Appalti", in forma di società per azioni o a responsabilità limitata, anche consortile con un capitale il cui minimo **non sia inferiore ad 1/20** dell'importo dell'investimento.

In caso di concorrente costituito da più soggetti, nell'offerta è indicata la quota di partecipazione al capitale sociale di ciascun soggetto.

#### **II.1.12) Elementi posti a base di gara**

Sulla base del *Progetto di fattibilità tecnica ed economica*, sono posti a base di gara:

- a) progettazione definitiva ed esecutiva, comprensiva del PSC;
- b) esecuzione dei lavori;

#### **II.1.13) Progettazione - Redazione del progetto definitivo**

Il progetto definitivo dovrà essere redatto a cura dei concorrenti alla gara avendo in riferimento il *Progetto di fattibilità tecnica ed economica* redatto dalla Stazione Appaltante, disponibile sul sito internet del Dipartimento Regionale dell'Energia:

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia>

In questa fase i partecipanti alla gara per l'affidamento della concessione potranno proporre delle **varianti migliorative** al *Progetto di fattibilità tecnica ed economica*, purché non si configurino come alternativa progettuale, ma si limitino ad innovazioni complementari e strumentali nel rispetto delle linee essenziali e dell'impostazione del progetto posto a base di gara.

Le opere migliorative previste dovranno essere descritte compiutamente mediante:

- a) relazione descrittiva dettagliata di ciascuna opera migliorativa;
- b) elaborati grafici esplicativi;
- c) descrizione e/o schemi degli impianti, se previsti.

Gli elaborati progettuali e le eventuali varianti migliorative saranno oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice.

Gli elaborati grafici e descrittivi dovranno essere sviluppati ad un livello di definizione tale da evidenziare la qualità del progetto e la funzionalità delle opere progettate, così che nelle successive fasi di progettazione non si abbiano apprezzabili differenze tecniche e di costo.

#### **II.1.14) Progettazione - Redazione del progetto esecutivo**

Il progetto esecutivo sarà redatto dall'appaltatore a seguito dell'approvazione del progetto definitivo da parte della stazione appaltante.

### II.1.15) Esecuzione delle opere

Le opere comprendono tutte quelle lavorazioni necessarie per la realizzazione del sistema di distribuzione elettrica necessario per l'alimentazione delle navi da terra nel porto di Siracusa, terminals Crociere, nonché delle altre strutture necessarie alla elettrificazione delle banchine ed alla realizzazione di impianti per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili descritti nel progetto di fattibilità tecnico economica posto a base di gara.

L'amministrazione potrà, ad insindacabile giudizio, concedere proroghe al termine di ultimazione lavori previsto nel contratto qualora si siano verificati ritardi nei lavori per cause non imputabili al concessionario e tempestivamente comunicate al concedente.

Il termine ultimo è comunque vincolato alla fine del periodo di programmazione del PNRR (31 dicembre 2026) e pertanto i lavori dovranno essere conclusi entro il 30 giugno 2026.

L'amministrazione regionale, per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento e del Direttore dei lavori, ha il diritto di verificare che i lavori siano eseguiti secondo il programma temporale di costruzione.

Il RUP eserciterà, inoltre, tutte le attività di coordinamento vigilanza e controllo sui lavori stabiliti dalla Legge e dal Regolamento, per quanto di sua competenza.

**Tutti i lavori sono soggetti a collaudo.**

### II.1.16) Sopralluogo

Il sopralluogo non è obbligatorio

### II.1.17) Lavorazioni minime di cui si compone l'intervento della gara d'appalto

Sulla base di quanto previsto nel PFTE posto a base d'appalto, le lavorazioni di cui si compone l'intervento rilevanti ai fini della qualificazione rientrano nelle seguenti categorie:

Categoria D.P.R. 207/2010	Classifica	DESCRIZIONE LAVORAZIONI	Importo
OG 1	III-bis	edifici civili ed industriali	€ 1.182.750,00
OG 3	I	Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari, e piste aeroportuali, e relative opere complementari	€ 43.000,00
OG 9	III	Impianti per la produzione di energia elettrica	€ 607.000,00
OG 10	VII	Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione	€ 10.855.850,00

### II.1.18) Attività di progettazione

I requisiti necessari per l'esecuzione della quota parte del contratto relativo alla progettazione sono riassunti nella sottostante tabella:

Categoria D.M. 07/06/2016	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO CATEGORIE
S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	€ 1.182.750,00

IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso	€ 2.350.000,00
IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia	€ 9.155.850,00

### **II.1.19) Ammissibilità di varianti**

Il concorrente può inserire ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 18/04/2016, n. 50 nella propria proposta progettuale, interventi migliorativi rispetto a quelli previsti nel Progetto di fattibilità tecnica ed economica.

**N.B. Il progetto di fattibilità tecnica ed economica presentato deve essere conforme alle impostazioni e alle linee essenziali del progetto posto a base di gara e potrà contenere varianti migliorative con valenza estetica, funzionale, tecnico-costruttive.**

### **II.1.20) Realizzazione dei lavori**

È facoltà del concessionario di eseguire i lavori oggetto dell'appalto con la propria organizzazione di impresa oppure sub appaltarne l'esecuzione ad imprese qualificate ai sensi dell'art. 84 del D.lgs n. 50/2016.

### **II.1.21) Informazioni relative ai fondi dell'Unione Europea**

L'appalto è connesso ad un progetto e/o programma finanziato da fondi dell'Unione europea  sì  no  
Numero o riferimento del progetto:

### **II.1.22) Informazioni complementari:**

Progetto di fattibilità tecnica ed economica: il progetto, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. è stato validato dal RUP con provvedimento n° 35231 del 15.11.2022 ed approvato in via amministrativa con D.D.G. n. 1713 del 29.11.2022

### **II.1.23) Premio di accelerazione**

Qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte

### **II.1.24) Attività in capo al Dipartimento Regionale dell'Energia**

Ai sensi dell'art. 31, comma 13, del D.lgs. n. 50/2016 sono a carico esclusivo del Dipartimento Regionale dell'Energia i seguenti compiti di:

- Responsabile Unico del Procedimento.
- Direttore dei lavori.
- Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione.
- Collaudatore.

**SEZIONE III: INFORMAZIONI DI CARATTERE GIURIDICO, ECONOMICO,**

## FINANZIARIO E TECNICO

### III.1) CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE

#### III.1.1) Soggetti ammessi a partecipare alla gara

Sono ammessi alla gara di appalto gli operatori economici di cui all'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 con le seguenti precisazioni:

- RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI IMPRESE, di cui all'art. 45, comma 2, lett. d);
- CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI ex art. 2602 c.c., di cui all'art. 45, comma 2, lett. e);
- GEIE di cui all'art. 45, comma 2, lett. g).
- Possono partecipare alla gara – ai sensi di quanto previsto dall'art. 45 del D.Lgs. n. 50/2016 – i raggruppamenti temporanei e i consorzi ordinari di concorrenti e i gruppi europei di interesse economico:
  - a) già costituiti;
  - b) non ancora costituiti.
- È fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara d'appalto in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.
- L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori. Per gli assuntori di lavori scorporabili la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità solidale del mandatario.
- Il divieto e la responsabilità solidale di cui sopra si applicano anche ai soggetti che hanno stipulato o che intendono stipulare il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE), in applicazione dell'art. 10 del D.Lgs. n. 240/1991.
- R.T.I. e GEIE già costituiti:
  - a) possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti raggruppati o facenti parte del gruppo europeo di interesse economico;
    - Consorzi ordinari di concorrenti già costituiti, ai sensi degli artt. 2602 e seguenti:
  - b) Possono partecipare alla gara esclusivamente in nome e per conto di tutti i soggetti consorziati;
  - c) Ove vogliano partecipare alla gara solo alcune delle imprese consorziate queste devono vincolarsi, al pari di un R.T.I., attraverso un mandato collettivo speciale con rappresentanza, irrevocabile alla mandataria.
  - d) Se il consorzio partecipa alla gara in nome e per conto di una o di alcune delle imprese consorziate viene escluso dalla gara.
- R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti e GEIE non ancora costituiti:
  - a) è consentita la presentazione di offerte da parte di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari o gruppi europei di interesse economico anche se non ancora costituiti;
  - b) in tal caso l'offerta economica deve essere sottoscritta da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti o i gruppi europei di interesse economico e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori:

- b.1) se R.T.I., conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti;
  - b.2) se consorziandi, costituiranno il consorzio ordinario che stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei consorziati;
  - b.3) se GEIE non costituito, stipuleranno il contratto costitutivo del GEIE, che, a sua volta, stipulerà il contratto d'appalto in nome e per conto proprio e dei soggetti che costituiscono il gruppo medesimo.
- CONSORZI di cui all'art. 45, comma 2, lett. b):
    - a) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
  - CONSORZI STABILI di cui all'art. 45, comma 2, lett. c):
    - a) possono partecipare alla gara secondo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. n. 50/2016;
    - b) Sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;
    - c) è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

### III.1.2) Raggruppamenti Temporanei di Imprese, Consorzi Ordinari, GEIE

Sono:

- Ai sensi dell'art. 48, del “*Codice degli Appalti*”, i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti, i GEIE possono presentare domanda di partecipazione anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- Ai sensi dell'art. 48, del “*Codice degli Appalti*”, agli operatori economici concorrenti è **vietato** partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, **rete di imprese**).
- E' fatto obbligo agli operatori economici che intendono riunirsi, o si sono riuniti in raggruppamento o consorzio ordinario o GEIE, di indicare in sede di domanda di partecipazione, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento, al fine di rendere possibile la verifica dei requisiti percentuali richiesti dall'art. 92 del D.P.R. n. 207/2010. Il medesimo obbligo si applica agli operatori economici che partecipano alla gara in rete di imprese.

Per ulteriori specificazioni si rimanda all'art. 48 del “*Codice degli Appalti*”.

### III.1.3) Consorzi

I Consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) del “*Codice degli appalti*” (*Consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro e Consorzi tra imprese artigiane*) ed i Consorzi Stabili di cui all'art. 45, comma 2, lett. c) del “*Codice degli Appalti*” sono tenuti ad indicare, in sede di

domanda di partecipazione, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio, sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

Gli stessi consorziati, per i quali il consorzio concorre, sono tenuti a compilare e sottoscrivere o comunque produrre autonomamente tutte le dichiarazioni.

#### **III.1.4) Aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete**

Come meglio dettagliato nella Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013, cui si invita a far riferimento per gli opportuni chiarimenti, la modalità partecipativa di aggregazioni tra le imprese art. 45, comma 2, lett. f) del D.Lgs. n. 50/2016, aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3, comma 4-ter, del Decreto Legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 aprile 2009, n. 33, sarà necessariamente diversa a seconda del grado di strutturazione proprio della rete, distinguendo tra:

- Rete dotata di organo comune con potere di rappresentanza, ma priva di soggettività giuridica:

- ✓ l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria. In tal caso, ai fini della partecipazione, devono essere osservate le seguenti formalità: sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto; tale sottoscrizione, unitamente alla copia autenticata del contratto di rete, che già reca il mandato a favore dell'organo comune, integra un impegno giuridicamente vincolante nei confronti della stazione appaltante. Qualora, invece, l'organo comune non possa svolgere il ruolo di mandataria (ad esempio perché privo di adeguati requisiti di qualificazione) l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole (vedasi punto successivo).

- Rete dotata di organo comune privo di potere di rappresentanza o reti sprovviste di organo comune:

- ✓ l'aggregazione delle imprese retiste partecipa nella forma del raggruppamento, costituendo o costituito, con applicazione integrale delle relative regole. Nel caso di raggruppamento costituendo, devono, quindi, essere osservate le seguenti formalità:

- sottoscrizione della domanda di partecipazione da parte di tutte le imprese retiste interessate all'appalto;
- sottoscrizione dell'impegno che, in caso di aggiudicazione dell'appalto, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese retiste partecipanti alla gara, per la stipula del relativo contratto.

In alternativa, è sempre ammesso il conferimento del mandato prima della partecipazione alla gara, alla stessa stregua di un R.T.I. costituito.

- Rete dotata di organo comune e di soggettività giuridica:

- ✓ l'aggregazione delle imprese retiste partecipa a mezzo dell'organo comune, esso stesso parte della rete e qualora in possesso dei requisiti di qualificazione previsti per la mandataria.

Conseguentemente, la domanda presentata dall'organo comune, assieme alla copia autentica del contratto di rete, costituisce elemento idoneo ad impegnare tutte le imprese partecipanti al contratto di rete, salvo diversa indicazione, in quanto l'organo comune può indicare, in sede di domanda di partecipazione, la composizione della rete di imprese aderenti al contratto di rete

che partecipa alla specifica gara.

*N.B. - Come precisato nella sopracitata Determinazione dell'AVCP n. 3 del 23/04/2013 è in ogni caso necessario che, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, tutte le imprese retiste che partecipano alla procedura di gara siano in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del "Codice" e li attestino in conformità alla vigente normativa.*

*Con riguardo ai requisiti speciali di partecipazione, essendo stata la rete di imprese "strutturalmente" assimilata dal "Codice degli Appalti" al raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I.), trovano applicazione, a prescindere dalla tipologia e dalla struttura della rete, le regole in tema di qualificazione previste per i succitati raggruppamenti.*

*Le aggregazioni si dovranno strutturare secondo la tipologia dei raggruppamenti orizzontali e verticali.*

### **III.1.5) Impresa in concordato preventivo con continuità aziendale**

Ai sensi dell'art. 110, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, l'impresa che ha depositato la domanda di cui all'art. 161, comma 6, del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267, si applica l'art. 186-bis del predetto Regio Decreto; per la partecipazione alla gara tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'art. 163 del Regio Decreto di cui sopra, è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.

Invece, l'impresa ammessa al concordato preventivo non necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

### **III.1.6) Requisiti di ordine generale**

Non è ammessa la partecipazione alla gara di concorrenti per i quali sussistano:

A) le cause di esclusione di cui all'art. 80 del "Codice degli Appalti", che per opportuna conoscenza dei concorrenti, si riporta di seguito nella sua integralità:

1. Costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, dall'art. 291-quater del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'art. 260 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

b) delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'art. 2635 del codice civile;

b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli artt. 2621 e 2622 del codice civile;

c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;

d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

e) delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del D.Lgs n. 109/2007 e s.m.i;

f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il D.Lgs n. 24/2014;

g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

2. Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del Decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

3. L'esclusione di cui al comma 1 e 2 va disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

4. Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis, commi 1 e 2-bis, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al Decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il

presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

5. Le stazioni appaltanti escludono dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'art. 105, comma 6 qualora:

a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'art. 30, comma 3 del "Codice";

b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'art. 110;

c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42, comma 2, non diversamente risolvibile;

e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'art. 67 non possa essere risolta con misure meno intrusive;

f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9, comma 2, lettera c) del D.Lgs 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del D.Lgs 9 aprile 2008, n. 81;

f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;

f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;

g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura

l'iscrizione;

h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;

l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli artt. 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del Decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4, primo comma, della Legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

6. Le stazioni appaltanti escludono un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui ai commi 1,2, 4 e 5.

7. Un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni di cui al comma 1, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o al comma 5, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

8. Se la stazione appaltante ritiene che le misure di cui al comma 7 sono sufficienti, l'operatore economico non è escluso della procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

9. Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

10. Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

11. Le cause di esclusione previste dal presente articolo non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del Decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla Legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli artt. 20 e 24 del Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

12. In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

13. Con linee guida l'ANAC, da adottarsi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice, può precisare, al fine di garantire omogeneità di prassi da parte delle stazioni appaltanti, quali mezzi di prova considerare adeguati per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui al comma 5, lettera c), ovvero quali carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto siano significative ai fini del medesimo comma 5, lettera c).

14. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dal presente articolo.

B) Mancato rispetto della disciplina inerente ai piani individuali di emersione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 18 ottobre 2001, n. 383, come sostituito dal Decreto legge 25 settembre 2002, n. 210, convertito, con modificazioni dalla Legge 22 novembre 2002, n. 266.

C) Insussistenza della condizione di cui all'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs n. 165/2001.

D) Mancata adesione al protocollo di legalità "Accordo di programma quadro Carlo Alberto Dalla Chiesa" di cui al successivo **punto IV.1.7)** del presente Bando di gara.

### **III.1.7) Accordo di Programma Quadro – Carlo Alberto Dalla Chiesa**

La Stazione appaltante dà comunicazione di adottare per l'appalto di cui al presente Bando di gara le procedure di controllo preventivo dettate dall'*Accordo di Programma Quadro Sicurezza e Legalità per lo Sviluppo della Regione Siciliana - Carlo Alberto Dalla Chiesa* siglato tra il Ministero dell'Interno, la Regione Siciliana, le Prefetture della Regione, l'Autorità Nazionale Anti Corruzione (A.N.A.C.), l'INAIL e l'INPS in data 12 luglio 2005.

Pertanto, valgono, specificatamente ed in aggiunta a quanto già stabilito nel presente *Bando di gara* e nel *Disciplinare*, le seguenti disposizioni:

☞ La Stazione appaltante acquisirà, sia preventivamente alla stipulazione dell'appalto, sia preventivamente all'autorizzazione dei sub-contratti di qualsiasi importo, le informazioni del Prefetto ai sensi dell'art. 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., con le accezioni previste dall'art. 1, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i..

☞ Qualora il Prefetto attesti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 91 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i., con le eccezioni previste dall'art. 1, della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i., che nei soggetti interessati emergono elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, la Stazione appaltante procede all'esclusione del soggetto risultato aggiudicatario ovvero al divieto del sub-contratto.

☞ Qualora la Commissione di gara rilevi anomalie in ordine alle offerte, considerate dal punto di vista dei valori in generale, della loro distribuzione numerica o raggruppamento, della provenienza territoriale, delle modalità o singolarità con le quali le stesse offerte sono state compilate e presentate ecc., il procedimento di competenza è sospeso per acquisire le valutazioni (non vincolanti) dell'A.N.A.C., che sono fornite previo invio dei necessari elementi documentali.

L'A.N.A.C. si impegna a fornire le proprie motivate indicazioni entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla ricezione della documentazione.

Decorso il suddetto termine di 10 (dieci) giorni la Commissione di gara, anche in assenza delle valutazioni dell'A.N.A.C., dà corso al procedimento di aggiudicazione.

Nelle more, il responsabile degli adempimenti relativi alla celebrazione della gara, custodirà gli atti di gara con scrupolose misure necessarie ad impedire rischi di manomissione, garantendone l'integrità e l'inalterabilità degli stessi.

☞ Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà l'autorizzazione al subcontratto, al verificarsi dei presupposti stabiliti dell'art. 94 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

#### **L'offerente deve dichiarare:**

- di non trovarsi in situazioni di controllo o di collegamento (formale e/o sostanziale) con altri concorrenti e che non si è accordato e non si accorderà con altri partecipanti alla gara;
- che non subappalterà lavori di alcun tipo ad altre imprese partecipanti alla gara in forma singola o associata ed è consapevole che, in caso contrario, tali appalti non saranno autorizzati;
- che l'offerta è improntata a serietà, integrità, indipendenza e segretezza e si impegna a conformare il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza;
- che non si è accordata e non si accorderà con altri partecipanti alla gara per limitare od eludere in alcun modo la concorrenza; qualora la Stazione appaltante accerti, nel corso del procedimento di gara, una situazione di collegamento sostanziale, attraverso indizi gravi, precisi e concordanti, l'impresa verrà esclusa con la sanzione accessoria del divieto di partecipazione per un anno alle gare d'appalto bandite in ambito regionale.
- La violazione di tutte le summenzionate clausole comporta per le imprese che partecipano alle gare d'appalto il divieto per un anno di partecipare alle gare bandite in ambito regionale.

#### **L'offerente deve dichiarare che si obbliga in caso di aggiudicazione:**

- a segnalare alla Stazione appaltante qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara in oggetto;
- che si obbliga a collaborare con le Forze di Polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti/furti di beni personali o in cantiere etc.);
- che si obbliga a inserire identiche clausole nei contratti di subappalto, ed è consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno concesse.

Le dichiarazioni dovranno essere inserite nella “*Busta A – Documentazione Amministrativa*”

### **III.1.8) Requisiti dei partecipanti**

#### **Requisiti di ordine generale (ex art. 80 del D.lgs. n. 50/2016)**

- 1) Insussistenza di alcuna causa di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016.
- 2) Insussistenza di alcuna delle condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001 n. 165 o di cui all’art. 35 del Decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito con modificazioni nella Legge 11 agosto 2014, n. 114.

#### **Requisiti di Capacità economica e finanziaria (ex art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e Allegato XVII)**

- 3) Aver conseguito, nei tre esercizi antecedenti la data di pubblicazione del Bando di gara (esercizi 2019, 2020 e 2021), un fatturato globale (voce valore della produzione nel bilancio) di importo non inferiore ad € 60.000.000,00 (euro sessantamila/00).

#### **Requisiti di Capacità tecnica e professionale (ex art. 83 del D.lgs. n. 50/2016 e Allegato XVII)**

- 4) avere realizzato, nei tre anni antecedenti la pubblicazione del presente Bando di gara, servizi analoghi a quelli in appalto per un importo complessivo non inferiore a € 10.000.000,00 (euro diecimila/00) IVA esclusa.

#### **Requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi per i partecipanti che intendono eseguire i lavori con la propria organizzazione di impresa, ex art. 84 del D.lgs. n. 50/2016**

- 5) possesso di regolare attestazione di qualificazione rilasciata da organismo di attestazione (SOA) da cui risulti che l’operatore economico è qualificato all’esecuzione dei lavori.

#### **Certificazioni di qualità (ex art. 87 del D.lgs n. 50/2016)**

- 6) possesso della certificazione del Sistema di Gestione per la Qualità in conformità alla UNI-EN ISO 9001:2015 in corso di validità alla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte, rilasciate da un ente di certificazione accreditato da ACCREDIA o da altro ente di Accreditamento firmatario degli accordi di Mutuo riconoscimento nello schema specifico.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese/Consorzi/GEIE i requisiti di cui sopra devono essere posseduti come segue:

- quelli di cui ai punti **1, 2 e 6** da ciascuna delle imprese raggruppate/consorziate;
- quelli di cui al punto **3 e 4** cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme. La mandataria/capogruppo in ogni caso possiede i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti.
- quelli di cui ai punti **5** cumulativamente dal raggruppamento nel suo insieme.

### **III.1.9) Requisiti di idoneità’ professionale**

Ai sensi dell’art. 83, comma 1 del “Codice” sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti iscritti nel Registro delle Imprese della C.C. Industria Artigianato e Agricoltura o altro registro ufficiale per i concorrenti stabiliti in altri Stati esteri membri dell’UE.

Nel caso di cooperative e consorzio di cooperative necessita l’iscrizione all’Albo delle società cooperative.

### **III.1.10) Requisiti di ordine speciale – ex art. 83, comma 1, lett. b) e lett. c) del D.lgs. n. 50/2016**

Come già indicato nei punti precedenti IV.1.8) e IV.1.9) del presente Bando di gara, i concorrenti, per partecipare alla gara, devono essere in possesso, oltre che dei requisiti generali, dei seguenti requisiti speciali di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria, di capacità tecnico-organizzativa e di progettazione, quindi:

#### ***Qualificazione***

I concorrenti, singoli, consorziati, raggruppati, devono essere in possesso di attestazione di qualificazione SOA regolarmente autorizzata, in corso di validità, che documenti la:

- **la qualificazione nella categoria prevalente “OG10” – classifica VII.**
- **la qualificazione nella categoria secondaria “OG1” – classifica III-bis.**
- **la qualificazione nella categoria secondaria “OG9” – classifica III**

#### ***\*\*\*Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione dei Consorzi:***

Ai sensi dell'art. 47 del “Codice degli Appalti”, i requisiti di idoneità tecnica e finanziaria per l'ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lettere b) e lett c), devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal “Codice degli Appalti”, salvo che per quelli relativi alla disponibilità delle attrezzature e dei mezzi d'opera, nonché all'organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorché posseduti dalle singole imprese consorziate.

I consorzi di cui agli artt. 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), al fine della qualificazione, possono utilizzare sia i requisiti di qualificazione maturati in proprio, sia quelli posseduti dalle singole imprese consorziate designate per l'esecuzione delle prestazioni, sia, mediante avvalimento, quelli delle singole imprese consorziate non designate per l'esecuzione del contratto. Con le linee guida dell'ANAC di cui all'art. 84, comma 2, sono stabiliti, ai fini della qualificazione, i criteri per l'imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni.

#### ***\*\*\* Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di TIPO ORIZZONTALE:***

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui alla lettera e), e le reti di imprese di cui alla lettera f), ed i GEIE di cui alla lettera g) del “Codice” di tipo orizzontale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel bando di gara devono essere posseduti dalla mandataria o da una impresa consorziata nella misura minima del 40%; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti o dalle altre imprese consorziate, ciascuna nella misura minima del 10% di quanto richiesto all'intero raggruppamento.

Le quote di partecipazione al raggruppamento o consorzio, indicate in sede di offerta, possono essere liberamente stabilite entro i limiti consentiti dai requisiti di qualificazione posseduti dall'associato o dal consorziato. Nell'ambito dei propri requisiti posseduti, la mandataria in ogni caso assume, in sede di offerta, i requisiti in misura percentuale superiore rispetto a ciascuna delle mandanti con riferimento alla specifica gara. **I lavori sono eseguiti dai concorrenti riuniti secondo le quote indicate in sede di offerta.**

**\*\*\* *Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di TIPO VERTICALE:***

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui alla lettera e), e le reti di cui alla lettera f) ed i GEIE di cui alla lettera g), di tipo verticale, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nel presente disciplinare devono essere posseduti dal mandatario/capogruppo per i lavori della categoria prevalente e per il relativo importo.

**\*\*\* *Precisazione in merito ai requisiti di partecipazione di R.T.I., Consorzi ordinari di concorrenti, reti di imprese e GEIE di TIPO MISTO:***

Per i raggruppamenti temporanei di cui all'art. 45, comma 2, lettera d), i consorzi ordinari di cui alla lettera e), e le reti di imprese di cui alla lettera f), ed i GEIE di cui lettera g) del "Codice" di tipo misto, consistenti in raggruppamenti di tipo verticale, nel quale l'esecuzione della categoria prevalente risulta assunta da sub-associazioni di tipo orizzontale, valgono le regole suesposte per ciascun tipo di raggruppamento.

**III.1.11) Requisiti tecnico amministrativi per le attività di progettazione**

a) Fatturato globale minimo annuo per servizi di ingegneria e di architettura espletati nei migliori tre esercizi dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando per un importo pari a 1 volta l'importo posto a base di gara;

b) Il soggetto che si aggiudicherà la gara dovrà essere in possesso di un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% delle opere da progettare.

In caso di raggruppamento, il requisito di cui sopra (b), deve essere soddisfatto dal raggruppamento nel complesso, secondo una delle opzioni di seguito indicate:

- Somma dei massimali delle polizze dei singoli operatori del raggruppamento; in ogni caso, ciascun componente il raggruppamento deve possedere un massimale in misura proporzionale corrispondente all'importo dei servizi che esegue;
- Unica polizza della mandataria per il massimale indicato, con copertura estesa a tutti gli operatori del raggruppamento.

c) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni (dalla data di pubblicazione del bando di gara) di servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e categorie di lavori per un importo globale per ogni classe e categoria pari a 1 volta l'importo stimato dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare:

d) avvenuto espletamento negli ultimi dieci anni dalla data di pubblicazione del bando di gara) di due servizi di ingegneria e di architettura, di cui all'art. 3, lett. vvvv) del Codice, relativi a lavori appartenenti ad ognuna delle seguenti classi e categorie di lavori per un importo totale non inferiore a 0,60 volte l'importo stimato dei lavori da progettare, calcolato con riguardo ad ognuna delle categorie d'opera:

Categoria D.M. 07/06/2016	IMPORTO CATEGORIE	IMPORTO CATEGORIE	REQUISITO MINIMO RICHIESTO
------------------------------	-------------------	----------------------	----------------------------------

S.04	Strutture o parti di strutture in muratura, legno, metallo - Verifiche strutturali relative - Consolidamento delle opere di fondazione di manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed opere connesse, di tipo corrente - Verifiche strutturali relative.	€ 1.182.750,00	€ 709.650,00
IA.04	Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione, telefonici, di sicurezza, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni complessi - cablaggi strutturati - impianti in fibra ottica - singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo complesso.	€ 2.350.000,00	€ 1.410.000,00
IB.08	Impianti di linee e reti per trasmissioni e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia.	€ 9.155.850,00	€ 5.493.510,00

Si precisa che per ognuna delle categorie di opere deve essere dimostrata con l'avvenuto svolgimento negli ultimi 10 anni di n. 2 servizi il cui importo totale non sia inferiore al requisito minimo richiesto; il requisito per ognuna delle categorie d'opera non è frazionabile per raggruppamenti temporanei.

Si precisa che per i requisiti di cui al punto c) e d) possono essere utilizzati anche lavori appartenenti a categorie con grado di complessità maggiore che qualificano opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera in virtù del Decreto Ministeriale del 2013 n. 143 come modificato con D.M. 17/06/2016, "Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura ed all'ingegneria" dell'Art.8. "Classificazione delle prestazioni professionali. La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1".

e) Il concorrente deve aver utilizzato nel triennio precedente alla pubblicazione del bando di gara un numero medio annuo di personale tecnico non inferiore ad almeno 20 (venti) unità, pari a 2 (due) volte le unità stimate come necessarie per lo svolgimento del servizio. Per i soggetti organizzati in forma societaria (società di professionisti e società di ingegneria) il numero di unità minime di tecnici può comprendere i soci attivi, i dipendenti e i consulenti con contratto di collaborazione coordinata e continuativa su base annua iscritti ai relativi albi professionali, ove esistenti, e muniti di partita IVA e che firmino il progetto e che abbiano fatturato nei confronti della società offerente una quota superiore al cinquanta per cento del proprio fatturato annuo, risultante dell'ultima dichiarazione IVA.

f) Per i professionisti singoli o associati il numero di unità minime di tecnici può essere raggiunto anche mediante la costituzione di un raggruppamento temporaneo di professionisti.

### **III.1.12) Informazioni e formalità necessarie per valutare la conformità ai requisiti**

- Attestazione rilasciata da Organismi di diritto privato (SOA) regolarmente autorizzati, in corso di validità alla data di scadenza per la presentazione delle offerte, che ne documenti, ai sensi dell'art. 84 del "Codice" la qualificazione in categorie e classifiche adeguate ai lavori da assumere, e comprovante, per classifiche superiori alla 2<sup>a</sup>, la certificazione relativa all'intero sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie

UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, riportata nell'attestazione rilasciata dalla suddetta SOA.

- Gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri aderenti all'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, ai sensi dell'art. 49 del "Codice", si qualificano alla procedura di gara producendo documentazione conforme alle normative vigenti nei rispettivi Paesi, idonea a dimostrare il possesso di tutti i requisiti prescritti per la qualificazione e la partecipazione degli operatori economici italiani alle gare. **Si rinvia alle relative prescrizioni contenute nel Disciplinare di gara.**

### **III.1.13) Cause di esclusione**

Fermo restando quanto disposto dagli artt. 80 e 83 del D.lgs. n. 50/2016, sono inoltre **esclusi dalla gara** i concorrenti per i quali si riscontri la sussistenza di una delle cause di esclusione qui di seguito specificate:

- a) il concorrente non risulta in possesso di taluno dei requisiti di partecipazione richiesti dal presente Bando di gara;
- b) in caso di avvalimento:
  - risulti che il concorrente si avvale di più imprese ausiliarie per lo stesso requisito;
  - risulti che partecipino alla gara sia l'impresa ausiliaria sia quella che si avvale dei requisiti;
  - risulti che più di un concorrente si avvale della stessa impresa ausiliaria;
- c) omissione di presentazione sia della "**Domanda di partecipazione**" sia del "D.G.U.E." (v. **punti S.1.1 e S.1.2** del Disciplinare di gara) oppure omettano di firmare entrambi i documenti digitalmente;
- d) omissione di presentazione del documento denominato "**Modello Offerta Economica**" oppure omettano di sottoscrivere il medesimo;
- e) l'Offerta tecnica introduca modifiche o risulti in contraddizione con quanto previsto nel PFTE;
- f) omissione di indicazione dell'ammontare degli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro nonché i propri costi della manodopera, ai sensi e per gli effetti dell'art. 95, comma 10 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- g) i soggetti non in regola con quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. n. 165/2001 e dell'art. 21 del D.Lgs. n. 39/2013.
- h) che risultino, al momento della presentazione dell'offerta, non in regola con gli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68, oltre che ai sensi dell'art. 80, comma 5, lettera i), del Codice;
- i) che abbiano affidato incarichi in violazione dell'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo del 2001 n. 165 a soggetti che hanno esercitato, in qualità di dipendenti, poteri autoritativi o negoziali presso l'amministrazione affidante negli ultimi tre anni;
- l) non accettino le clausole contenute nel protocollo di legalità/patto di integrità, il cui mancato rispetto costituiscono causa di esclusione dalla gara, ai sensi dell'articolo 83 bis del

decreto legislativo n. 159/2011.

m) omessa produzione, al momento della presentazione dell'offerta, per gli operatori economici che occupano oltre cinquanta dipendenti, di copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'articolo 46, decreto legislativo n. 198 del 2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità ovvero, in mancanza, con attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

n) omessa produzione, per gli operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a quindici e non superiore a cinquanta, nei dodici mesi precedenti al termine di presentazione dell'offerta, alla stazione appaltante di un precedente contratto d'appalto, finanziato in tutto o in parte con i fondi del PNRR o del PNC, la relazione di cui all'articolo 47, comma 3 del decreto legge n. 77 del 2021.

L'eventuale omissione degli ulteriori dati richiesti (ai sensi dell'art. 97, comma 5, lett. d), del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.) non comporta l'esclusione dalla gara.

Infine gli Operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. **"Black list"**, di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 21 novembre 2001 **devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione** rilasciata ai sensi del Decreto Ministeriale 14 dicembre 2010 del Ministero dell'Economia e delle Finanze (art. 37 del Decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 convertito in Legge 30 luglio 2010, n. 122).

#### **IV.1.14) Lingua utilizzabile per la presentazione delle offerte o della domanda di partecipazione**

Tutta la documentazione richiesta dal presente Bando e dal Disciplinare di gara, deve essere redatta esclusivamente in lingua italiana.

#### **IV.1.15) Periodo minimo di vicolo dell'offerente alla propria offerta**

Il periodo minimo durante il quale l'offerente è vincolato alla propria offerta è di 180 giorni dal termine ultimo per il ricevimento delle offerte, salvo l'esercizio da parte dell'Amministrazione aggiudicatrice della facoltà di cui all'art. 32, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Stazione Appaltante potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4 del "Codice", di confermare la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia prestata in sede di gara fino alla medesima data.

**Il mancato riscontro alla richiesta della Stazione Appaltante sarà considerato come rinuncia del concorrente alla partecipazione alla gara.**

## SEZIONE IV: PROCEDURE

### IV.1) DESCRIZIONE DELLA GARA D'APPALTO

#### IV.1.1) Tipologia della procedura di gara

Ai sensi dell'art. 59 e art. 60, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la scelta della procedura di gara è di tipo aperta.

**La procedura verrà espletata interamente in modalità telematica ai sensi di quanto previsto all'art. 58 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.:** le offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici e **ricevute dall'UREGA telematicamente esclusivamente per mezzo del Sistema di Appalti Telematici denominato SITAS e-procurement**, di seguito indicata anche quale **Piattaforma telematica**, all'indirizzo URL:

<https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> **a pena esclusione entro e non oltre le ore 23:59 del giorno 14 (quattordici) del mese di Febbraio 2023.**

#### **ATTENZIONE: PRELIMINARE CONSIGLIO E AMMONIMENTO AI CONCORRENTI SULL'USO DEL SISTEMA SITAS e-procurement**

Come qualsiasi altra Piattaforma basata su interfaccia Web, può accadere che nel sistema SITAS e-procurement si possano verificare interruzioni, “cadute e/o rallentamenti” nella connessione, ecc.. Tali problematiche del resto possono accadere anche nel computer del Concorrente. Per tale ragione è sempre consigliabile non attendere l'ultimo giorno (o comunque le ultime ore) per caricare le “**offerte nel sistema**”.

#### IV.1.2) Criterio di aggiudicazione

Il criterio di selezione della migliore offerta è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa (OEPV) sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. n. 50/2016 “Codice”, secondo i parametri di giudizio ed in considerazione degli elementi e sub-elementi qualitativi di valutazione ed i relativi punteggi elencati nella tabella di cui al punto “Q” del Disciplinare di gara.

Punteggio max dell'Offerta tecnica è di 70 punti (A+B+C).

Punteggio max dell'Offerta economica è di 30 punti (D).

Il Punteggio totale massimo ottenibile è quindi pari a 100 punti e sarà pari alla somma dei punteggi attribuiti alle componenti da “A” a “D”.

Per lo sviluppo degli elementi e sub-elementi qualitativi di valutazione e le relative ponderazioni e per gli specifici oneri a carico dell'appaltatore, si fa rinvio a quanto previsto dal Disciplinare di gara.

Per quanto riguarda le modalità di presentazione delle spiegazioni di cui all'art. 97, comma 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., si fa riferimento a quanto riportato al **punto S.3.5** “Commissione giudicatrice” nel Disciplinare di gara.

## SEZIONE V: INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

### V.1) DOCUMENTAZIONE – ULTERIORI ISTITUTI GIURIDICI

#### V.1.1) Garanzia provvisoria

Ai sensi dell'art. 93, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 dovrà essere prodotta, a corredo dell'offerta, costituita sotto forma di cauzione o di fideiussione, garanzia provvisoria pari al **2%** del valore del contratto (pari ad € 13.304.945,52) corrispondente ad € **266.098,91**.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice.

La fideiussione può essere bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del "Codice" e che sia conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

Per i **concorrenti**, la garanzia provvisoria è costituita:

- **in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore della stazione appaltante; il valore deve essere al corso del giorno del deposito;

- mediante garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs 24 febbraio 1998, n.58, avente validità per almeno 180 giorni dalla data di presentazione delle offerte;

**N.B. - A pena d'esclusione, le fideiussioni rilasciate dagli intermediari finanziari dovranno essere accompagnate da copia conforme della autorizzazione ministeriale, ovvero da dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dall'intermediario attestante il possesso di detta autorizzazione con indicazione dei relativi dati e la dichiarazione di essere sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs n. 58/1998.**

- in caso di prestazione della cauzione provvisoria in titoli del debito pubblico, dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario – assicurativo o di altro soggetto di cui al comma 8, dell'art. 93 del D.Lgs n. 50/2016, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore della stazione appaltante.

- in caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

a) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al decreto 19.01.2018 n. 31 del Ministero dello Sviluppo Economico. Sono fatte salve le cauzioni emesse con riferimento al decreto 12 marzo 2004 n. 123 del Ministero delle Attività Produttive;

b) essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

- c) avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
- d) essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante;
- e) qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, e comunque a partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, deve essere intestata a tutte le imprese associande.

La polizza presentata sotto forma di fideiussione dovrà prevedere espressamente:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del Codice Civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
- la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile;
- la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- la dichiarazione contenente l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, a richiesta del concorrente, una garanzia fideiussoria, relativa alla garanzia definitiva, di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
- essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della stazione appaltante, la garanzia per ulteriori 60 (sessanta) giorni, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione.

In caso di polizza online è fatto obbligo di produrre copia cartacea conforme all'originale secondo quanto previsto dall'art. 23 del D.Lgs. n. 82/2005, ovvero copia del CD contenente la polizza sottoscritta digitalmente dai contraenti, ovvero copia cartacea con "Codice" di controllo per la verifica online.

Ai sensi dell'art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della cauzione provvisoria e del suo eventuale rinnovo, è ridotto:

- a) del 50% per gli Operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui sopra, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese;
- b) del 30% per gli Operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 e s.m.;
- c) in alternativa al punto b), del 20% per gli Operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO14001;
- d) del 15% per gli Operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In relazione alle riduzioni dell'importo delle cauzioni di cui sopra si precisa quanto segue:

- le riduzioni di cui sopra sono cumulabili tra loro fermo restando che, in caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente;
- per fruire dei benefici di cui alle precedenti lettere, l'operatore economico deve produrre in sede di partecipazione alla presente gara, la documentazione comprovante, nei modi prescritti dalle

norme vigenti, il possesso dei relativi requisiti che consentono la riduzione dell'importo della cauzione;

- in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese per poter usufruire di ciascuna riduzione dell'importo della cauzione, devono risultare in possesso del relativo requisito tutte le società facenti parte del raggruppamento, sia esso costituito o non ancora costituito.

In dette ipotesi, alla cauzione provvisoria deve essere allegata, a pena di esclusione, fotocopia delle certificazioni UNI EN ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità, in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi dell'art. 19 del D.P.R. n. 445/2000 o, in alternativa, fotocopia conforme all'originale del certificato SOA da cui si evinca, a pena di esclusione, il possesso della certificazione di sistema di qualità ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema.

Si applicano le ulteriori riduzioni percentuali previste dall'art.16 della Legge n. 221/2015.

La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario e verrà, ai sensi dell'art. 93, comma 6, del "*Codice*", svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto, mentre agli altri concorrenti, ai sensi dell'art. 93, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016, verrà svincolata entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

L'importo della garanzia, qualora il concorrente sia in possesso di ulteriori certificazioni indicate sempre al comma 7 del succitato art. 93, ancorché non obbligatorie ai fini della partecipazione, dovrà essere calcolato in funzione delle eventuali riduzioni di cui il concorrente potrà fruire in base anche alla cumulabilità di dette certificazioni.

Tutte le certificazioni dovranno essere prodotte in copia, allegate alla polizza di garanzia provvisoria.

**N.B.1:** In caso di partecipazione in **R.T.I. orizzontale** ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016, o consorzio ordinario di concorrenti di cui all'art. 45, comma 2, lett. e), si può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.

**N.B.2:** In caso di partecipazione in **R.T.I. verticale**, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento verticale siano in possesso della certificazione di cui all'art. 93, comma 7, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione, in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

**N.B.3:** In caso di partecipazione in **Consorzio** di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

**N.B.4:** In caso di **avvalimento** ai sensi dell'articolo 89 del D.Lgs. n. 50/2016, per beneficiare della riduzione, il requisito della qualità deve essere posseduto in ogni caso dall'operatore economico concorrente, indipendentemente dalla circostanza che sia posseduto dall'impresa ausiliaria.

**Per l'aggiudicatario dell'appalto:**

- ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire una cauzione

definitiva, nei modi e termini previsti nel succitato articolo, anche in riferimento allo svincolo;

- ai sensi dell'art. 183, comma 13, terzo periodo del "Codice", l'appaltatore, dalla data di inizio della gestione del servizio, è obbligato a costituire una cauzione, a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10% del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.

- ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, l'appaltatore è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante (amministrazione concedente) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo dei lavori oggetto di concessione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale stabilito in € 1.000.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

Per il soggetto responsabile della progettazione è dovuta una polizza per la copertura dei rischi di natura professionale, ai sensi dell'art. 24, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016.

**N.B. È sanabile**, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs n. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

**È sanabile**, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al R.T.I., carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

**Non è sanabile**, e quindi è **causa di esclusione**, la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

#### **V.1.2) Intestazione della garanzia provvisoria**

In caso di raggruppamenti temporanei:

- già costituiti, la cauzione deve risultare intestata, rispettivamente, a pena di esclusione, al mandatario;
- non ancora costituiti, la cauzione deve risultare intestata, a pena di esclusione, a tutti i soggetti

raggruppati.

### **V.1.3) Sottoscrizione digitale della garanzia provvisoria - Beneficiario**

E' ammessa la presentazione della cauzione provvisoria rilasciata esclusivamente con il sistema della firma digitale.

**Avvertenza:** Solo nei casi specifici di impossibilità di sottoscrizione digitale della polizza da parte dell'agente della Compagnia assicurativa, è ammessa la presentazione della cauzione con sottoscrizione tradizionale accompagnata da fotocopia del documento di identità del sottoscrittore. In tal caso la cauzione deve essere firmata digitalmente dal legale rappresentante del concorrente.

La cauzione provvisoria viene rilasciata a favore del Dipartimento Regionale dell'Energia (Stazione Appaltante).

### **V.1.4) Pagamento del contributo a favore dell'ANAC**

Ai sensi dell'art. 1, comma 67 della Legge 23/12/2005, n. 266 e della Delibera n. 1300 del 20/12/2017 dell'ANAC, pubblicata nella G.U.R.I. n. 45 del 23/02/2018, o successiva delibera pubblicata sul sito dell'ANAC nella sezione "Contributi in sede di gara" per la partecipazione alla gara (**pena l'esclusione**) è **dovuto obbligatoriamente il versamento di € 200,00 (euro duecento/00)**. Ai fini del versamento del suddetto contributo le imprese partecipante debbono attenersi alle istruzioni operative pubblicate sul sito dell'Autorità disponibili al seguente indirizzo <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. In caso di mancata presentazione della ricevuta, la Stazione Appaltante accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCpass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell'art. 83, comma 9 del "Codice", a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell'offerta. In caso di mancata dimostrazione dell'avvenuto pagamento, la Stazione Appaltante **esclude** il concorrente dalla procedura di gara.

La ricevuta di pagamento/versamento dovrà essere inserita nella "*BUSTA A – Documentazione Amministrativa*".

### **V.1.5) Avalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50/2016 è ammessa la partecipazione di un concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ex art.45 del D.Lgs. n. 50/2016 che si avvalga dei "Requisiti di capacità economica e finanziaria" e dei "Requisiti di capacità tecnica e professionale", avvalendosi delle capacità di altri soggetti, anche di partecipanti al raggruppamento, a prescindere dalla natura giuridica dei suoi legami con questi ultimi. In tal caso si specifica quanto segue:

- il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto;
- non è consentito che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti, **a pena di esclusione**.

**Non è consentito l'avvalimento per la dimostrazione dei requisiti generali e di idoneità professionale.**

L'Operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti allega alla domanda di partecipazione una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché il possesso

dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento.

Ai sensi dell'art. 89, comma 1, del "Codice degli Appalti", il **contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità**, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria.

Il concorrente per parte sua dovrà dimostrare di poter disporre dei mezzi necessari di cui è carente, mediante presentazione di una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la Stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente, e che attesti inoltre di non partecipare alla gara in proprio od in forma associata o consorziata. Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016 nei confronti dei sottoscrittori, questa stazione appaltante escluderà il concorrente e escute la garanzia. Il concorrente allega, altresì, alla domanda di partecipazione, in originale o copia autentica, il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Questa Stazione appaltante verificherà, conformemente agli artt. 85, 86 e 88, del D.Lgs. n. 50/2016 se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 del "Codice".

Sarà imposto all'Operatore economico di sostituire i soggetti che non soddisfano un pertinente criterio di selezione o per i quali sussistono motivi obbligatori di esclusione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

È ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

In relazione alla presente gara **non è consentito, a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, ovvero che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

Ai sensi dell'art. 89, comma 7 del "Codice", **a pena di esclusione**, non è consentito che l'ausiliaria presti avvalimento per più di un concorrente e che partecipino alla gara sia l'ausiliaria che l'impresa che si avvale dei requisiti.

L'ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

L'ausiliaria di un concorrente può essere indicata, quale subappaltatore, nella terna di altro concorrente.

Nel caso di dichiarazioni mendaci si procede all'esclusione del concorrente e all'escussione della garanzia ai sensi dell'art. 89, comma 1 del "Codice", ferma restando l'applicazione dell'art. 80, comma 12 del "Codice degli Appalti".

Ad eccezione dei casi in cui sussistano dichiarazioni mendaci, qualora per l'ausiliaria sussistano motivi obbligatori di esclusione o laddove essa non soddisfi i pertinenti criteri di selezione, la

Stazione Appaltante impone, ai sensi dell'art. 89, comma 3 del *"Codice degli Appalti"*, al concorrente di sostituire l'ausiliaria.

Questa stazione appaltante eseguirà in corso d'esecuzione le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto.

A tal fine il Responsabile Unico del Procedimento accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto di contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'impresa ausiliaria che il titolare del contratto utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di avvalimento. Il R.U.P. si assume l'obbligo di inviare ad entrambe le parti del contratto di avvalimento le comunicazioni di cui all'art. 52 del D.Lgs. n. 50/2016 e quelle inerenti all'esecuzione dei lavori.

In qualunque fase della gara sia necessaria la sostituzione dell'ausiliaria, la Commissione comunica l'esigenza al R.U.P., il quale richiede per iscritto, al concorrente la sostituzione dell'ausiliaria, assegnando un termine congruo per l'adempimento, decorrente dal ricevimento della richiesta. Il concorrente, entro tale termine, deve produrre i documenti dell'ausiliaria subentrante (nuove dichiarazioni di avvalimento da parte del concorrente, il DGUE della nuova ausiliaria, il nuovo contratto di avvalimento nonché il PassOE congiuntamente alla nuova impresa ausiliaria). In caso di inutile decorso del termine, ovvero in caso di mancata richiesta di proroga del medesimo, la Stazione Appaltante procede all'esclusione del concorrente dalla procedura.

**È sanabile**, mediante **soccorso istruttorio**, la **mancata produzione della dichiarazione di avvalimento** o del **contratto di avvalimento**, a condizione che i citati elementi siano preesistenti e comprovabili con documenti di data certa, anteriore al termine di presentazione dell'offerta.

La mancata indicazione dei requisiti e delle risorse messi a disposizione dall'impresa ausiliaria non è sanabile in quanto causa di nullità del contratto di avvalimento.

L'impresa ausiliata, per l'impresa ausiliaria, allega:

- DGUE, a firma dell'ausiliaria, contenente le informazioni di cui alla parte II, sezioni A e B, alla parte III, alla parte IV, in relazione ai requisiti oggetto di avvalimento, e alla parte VI;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 1 *del "Codice"*, sottoscritta dall'ausiliaria, con la quale quest'ultima si obbliga, verso il concorrente e verso la Stazione Appaltante, a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione sostitutiva di cui all'art. 89, comma 7 del *"Codice"* sottoscritta dall'ausiliaria con la quale quest'ultima attesta di non partecipare alla gara in proprio o come associata o consorziata;
- originale o copia autentica del contratto di avvalimento, in virtù del quale l'ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie, che devono essere dettagliatamente descritte, per tutta la durata dell'appalto. A tal fine il contratto di avvalimento contiene, a pena di nullità, ai sensi *dell'art. 89 comma 1 del "Codice"*, la specificazione dei requisiti forniti e delle risorse messe a disposizione dall'ausiliaria;
- PassOE congiuntamente all'impresa ausiliaria.

Questa Stazione appaltante **trasmetterà** all'Autorità **tutte le dichiarazioni di avvalimento**, indicando altresì l'aggiudicatario, per l'esercizio della vigilanza, e per la prescritta pubblicità.

## **V.1.6) Subappalto**

È disciplinato esclusivamente dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, a cui espressamente si rinvia.

#### **V.1.7) Soccorso istruttorio**

Ferme restando le clausole espresse di esclusione di cui sopra, in caso di carenze di qualsiasi elemento formale dell'istanza di ammissione e delle altre schede ad essa riconducibili possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 83, comma 9, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. In particolare, in caso di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e dell'istanza di ammissione e delle altre schede ad essa riconducibili, con esclusione di quelle afferenti all'offerta economica e all'offerta tecnica, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al presente punto, ma non applica alcuna sanzione.

Il concorrente è, in ogni caso, escluso dalla gara, qualora non provveda alla regolarizzazione nel tempo utile previsto dalla Stazione Appaltante.

Si precisa sin d'ora che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito del sub procedimento di soccorso istruttorio, avverrà esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica SITAS e-procurement.

### **SEZIONE VI: ALTRE INFORMAZIONI**

#### **VI.1) ADEMPIMENTI E VERIFICHE POST AGGIUDICAZIONE – PROCEDURE DI RICORSO – CLAUSOLE DI AUTOTUTELA – ONERI E PUBBLICITA'**

##### **VI.1.1) Verifica dei requisiti e delle dichiarazioni**

Si rende noto che per quanto attiene le verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale ex art. 80 del D.Lgs n. 50/2016, nei confronti dell'aggiudicatario provvisorio avverranno, ai sensi dell'art. 6-bis del D.Lgs n. 50/2016 e della deliberazione dell'Autorità di Vigilanza per i Contratti Pubblici n. 111 - Adunanza del 20/12/2012, attraverso l'utilizzo del sistema AVCPASS, qualora sia reso disponibile dall'Autorità, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 del citato art. 6-bis e dal comma 3 dell'art. 5 della citata deliberazione AVCP n. 111/2012.

Tutti i soggetti interessati alla procedura, pertanto, devono obbligatoriamente registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul Portale AVCP (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS) secondo le istruzioni ivi contenute.

Si rinvia alla citata Determinazione n. 111 per ogni dettaglio operativo.

Qualora, per motivi legati al funzionamento del sistema, non sia possibile procedere nel modo sopra descritto, la Stazione appaltante si riserva di effettuare le verifiche circa il possesso dei requisiti richiesti, secondo le prevalenti modalità.

##### **VI.1.2) Adempimenti successivi all'aggiudicazione**

###### **VI.1.2.1) CONTRATTO D'APPALTO**

- Il Contratto d' appalto sarà stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs n. 50/2016 mediante atto pubblico a cura dell'Ufficiale Rogante del Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana.

L'ammontare complessivo dell'appalto sarà quello risultante dall'offerta presentata dall'aggiudicatario;

*tutte le spese per la stipula e registrazione del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.*

Si precisa sin d'ora che con l'intervenuta aggiudicazione dell'appalto il ruolo del R.A.G. si esaurisce. Ogni comunicazione e rapporto successivo all'aggiudicazione dell'appalto interverranno esclusivamente tra l'aggiudicatario ed il Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana, i cui recapiti sono:

Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana

Viale Campania, 36 - 90144 Palermo – Italia

Telefono: +39 091/7230843 – R.U.P. (Ing. Marco Brandaleone)

Indirizzo di posta elettronica: [dipartimentoenergia@regione.sicilia.it](mailto:dipartimentoenergia@regione.sicilia.it)

Indirizzo di posta elettronica certificata: [dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

Indirizzo Internet (URL):

<https://www.regione.sicilia.it/istituzioni/regione/strutture-regionali/assessorato-energia-servizi-pubblica-utilita/dipartimento-energia>

#### **VI.1.2.2) TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

La concessione è soggetta all'applicazione delle norme di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136. Pertanto la stessa conterrà una apposita clausola, a pena di nullità assoluta della convenzione medesima, con la quale l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla precitata legge, con l'indicazione degli estremi identificativi del conto corrente dedicato all'appalto di cui al presente bando, delle generalità e del codice fiscale delle persone delegate adoperare su di esso; questi dati sono previamente richiesti dalla Stazione appaltante e comunicati dall'aggiudicatario in tempo utile per la stesura e sottoscrizione del contratto.

#### **VI.1.2.3) CONTROVERSIE**

Tutte le controversie derivanti dall'interpretazione degli atti di gara, previa verifica della possibilità di arrivare a una transazione ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. o qualora non risolte attraverso un accordo bonario di cui all'art. 205 del Codice dei contratti o attraverso il Collegio Consultivo Tecnico ex art. 6, della legge n. 120 del 2020 e s.m.i., saranno devolute al competente Foro di Palermo. È pertanto esclusa la competenza arbitrale, di cui all'art. 209 del Codice dei contratti.

#### **VI.1.2.4) GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE**

L'aggiudicatario è tenuto, prima della stipula del contratto, a costituire e trasmettere al Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana, le seguenti garanzie:

- la CAUZIONE DEFINITIVA costituita ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs n. 50/2016 ed in conformità a quanto previsto dall'art. 31 lett. a) dello schema di convenzione;

- la POLIZZA di COPERTURA dei RISCHI di GESTIONE (CAR) costituita ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 31 lett. b) dello schema di convenzione pari al 10% (dieci per cento) del costo annuo operativo di esercizio riportato nel Piano Economico-Finanziario;
- la POLIZZA per la RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI (RCT-O), ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, il concessionario è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante (amministrazione concedente) almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dall'Amministrazione concedente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo dei lavori oggetto di concessione. La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori, con un massimale stabilito in € 2.500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o comunque decorre dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
- la POLIZZA del PROGETTISTA, ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il concessionario o il progettista dallo stesso individuato, dovrà essere munito, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza. Tale polizza copre la responsabilità civile professionale del progettista esterno per i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto che abbiano determinato a carico dell'Amministrazione nuove spese di progettazione e/o maggiori costi in conseguenza al manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudichino, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera ovvero la sua utilizzazione.

#### **VI.1.2.5) RICORSO**

Il ricorso Può essere presentato secondo quanto previsto dall'art. 120 del d.lgs. n.104/2010 come modificato dall'art. 204 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., entro 30 giorni, al Tribunale Amministrativo Regionale di Palermo.

email: [tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it](mailto:tarpa-segrprotocolloamm@ga-cert.it)

Informazioni sui termini per la presentazione di ricorso: artt. 119 e 120 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104 (Codice del Processo Amministrativo). Si applica quanto previsto dall'art. 29 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

#### **VI.1.2.6) FACOLTA' DI SVINCOLO**

Gli offerenti sono svincolati dalla propria offerta decorsi 180 (centottanta) giorni dalla data della gara d'appalto.

#### **VI.1.2.7) INFORMATIVA**

Ai sensi del D.Lgs n. 101/2018 ("Codice Privacy") e dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 ("GDPR n. 679/2016"), recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali si dà informazione che, i dati personali forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza. Si rende noto quanto segue.

I dati raccolti saranno trattati ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 mediante l'utilizzo di procedure informatiche per le finalità di cui al presente affidamento, come previsto dalle norme in

materia di appalti pubblici e saranno comunicati ad altre Pubbliche Amministrazioni, anche ai fini della verifica delle dichiarazioni rese.

Titolare del Trattamento è il Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana con sede in Viale Campania, 36 – 90144 –Palermo - Codice fiscale n. 80012000826 e Partita IVA n. 02711070827.

DATA PROTECTION OFFICER (DPO) ai sensi dell'art. 37 GDPR -Regolamento UE n. 679/2016: Regione Siciliana.

**Finalità del trattamento dei dati:**

I dati personali forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, il trattamento è finalizzato allo svolgimento della gara e dei procedimenti amministrativi e giurisdizionali conseguenti, alle condizioni di cui al D.Lgs. n. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016.

**Modalità di trattamento e conservazione dei dati:**

Il trattamento dei dati sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR n. 679/2016 e dal D.Lgs. n. 101/2018 in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dal GDPR n. 679/2016. Si segnala che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 del GDPR n. 679/2016, i dati personali saranno conservati per il periodo di tempo necessario per il conseguimento delle finalità per le quali sono raccolti e trattati.

**Ambito di comunicazione e diffusione:**

Si informa inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione, salvo le comunicazioni necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l'adempimento degli obblighi di legge, e sono trattati in misura non eccedente e pertinente ai fini del procedimento di gara e l'eventuale rifiuto da parte dell'interessato a conferirli comporta l'impossibilità di partecipazione alla gara stessa.

I dati a conoscenza degli incaricati autorizzati dal titolare e dei componenti degli organi che gestiscono il procedimento, possono essere comunicati ai soggetti cui la comunicazione sia obbligatoria per legge o regolamento o a soggetti cui la comunicazione sia necessaria in caso di contenzioso.

**Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione:**

Il Portale Appalti della Regione Siciliana non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all'art. 22, paragrafi 1 e 4, del Regolamento UE n. 679/2016.

**Diritti dell'interessato:**

In ogni momento, le ditte interessate potranno esercitare, ai sensi del D.Lgs. n. 101/2018 e degli artt. dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 679/2016, il diritto di accesso con richiesta scritta tramite la Piattaforma telematica SITAS e-procurement.

**VI.1.2.8) ACCESSO AGLI ATTI DELLA GARA**

Per quanto concerne l'accesso agli atti di gara si applica espressamente quanto previsto dall'art. 53 del D.Lgs n. 50/2016 a cui si rinvia.

### **VI.1.2.9) INFORMAZIONI AI CONCORRENTI**

Fermo quanto previsto nell'art. 29, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., ai sensi dell'art. 76 del decreto medesimo, tutte le comunicazioni e tutti gli scambi di informazioni tra stazione appaltante e operatori economici si intendono validamente ed efficacemente effettuate qualora rese al domicilio eletto, all'indirizzo di posta elettronica certificata o al numero di fax indicati dai concorrenti in sede di partecipazione alla gara. In caso di indicazione di indirizzo PEC le comunicazioni verranno effettuate in via esclusiva /o principale attraverso PEC.

In caso di raggruppamenti temporanei, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario capogruppo si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.

In caso di avvalimento la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli Operatori economici ausiliari.

Fermo restando quanto sopra, si precisa che le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della gara, avverranno esclusivamente attraverso l'utilizzo della Piattaforma telematica SITAS e-procurement.

Tutte le comunicazioni successive all'aggiudicazione dell'appalto, non trasmissibili via piattaforma, devono essere spedite all'indirizzo PEC:

[dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it).

### **VI.1.3) Clausole di autotutela**

Oltre ai casi in cui *ope legis* è previsto lo scioglimento del contratto di appalto, la Stazione Appaltante recederà, in qualsiasi tempo, dal contratto, revocherà la concessione o l'autorizzazione ai sub-contratto, cottimo, nolo o fornitura al verificarsi dei presupposti stabiliti dall'art. 11 lett. M), comma 3 lett. m), del D.P.R. 3 giugno 1998 n. 252.

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare l'art. 110 del "Codice" qualora si verificassero le circostanze richiamate dalla norma.

Tutte le imprese, ai sensi dell'art. 174 del D.Lgs n. 50/2016, dovranno indicare nell'ambito dell'offerta le attività che intendono eventualmente subappaltare a terzi o di concedere in cottimo, pena il diniego dell'autorizzazione.

Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto.

Per i concorrenti che presentino dichiarazione sostitutiva relativa al possesso di adeguata attestazione S.O.A. la Stazione Appaltante procederà d'ufficio alla verifica del possesso dei requisiti mediante collegamento telematico al sito dell'Autorità di Vigilanza.

Nel caso in cui risulti che un'impresa non sia in possesso del requisito, si procederà all'esclusione del concorrente.

Ai sensi e per gli effetti della Determinazione n. 5 del 21 maggio 2009, dell'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, l'aggiudicazione dell'appalto in via definitiva, la stipulazione del contratto e la consegna dei lavori sono subordinate alla verifica in capo all'aggiudicatario dei requisiti di natura tecnico - organizzativa ed economico - finanziaria richiesti per la partecipazione alla gara.

La mancata comprova di tali requisiti comporterà la revoca dell'assegnazione all'aggiudicatario, l'incameramento della cauzione provvisoria e le sanzioni di cui alla legge 28 novembre 2005 n.246, nonché la segnalazione all'ANAC per la sospensione dalla partecipazione alle procedure

per un anno. In tal caso l'assegnazione avverrà nei confronti del secondo in graduatoria previa l'effettuazione dei medesimi controlli.

Nel caso che le "Informazioni Antimafia" di cui all'art. 91 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, abbiano dato esito positivo, il contratto di concessione è risolto di diritto e sarà applicata una penale a titolo di liquidazione forfettaria dei danni in una percentuale del valore maturato del contratto, salvo il maggior danno. Tale penale sarà applicata senza ulteriori formalità e costituirà fondo risarcitorio a fronte dei maggiori costi e tempi derivanti dalle attività conseguenti dalla risoluzione.

È esclusa la competenza arbitrale ed il foro competente è quello che ha la competenza territoriale ove ha sede la Stazione concedente.

Per quanto non previsto dal presente bando di gara, si rimanda alle disposizioni contenute nel "Codice", nel Regolamento, nonché, nel Codice Civile in materia d'appalto ed a quanto stabilito nelle leggi speciali.

Tutte le comunicazioni e gli scambi di informazioni tra la Stazione appaltante e i Concorrenti ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs n. 50/2016, da considerarsi sufficienti ai fini della piena conoscenza avverranno esclusivamente per via elettronica mediante **posta elettronica certificata**, fatto salvo quanto previsto al comma 2 dell'art. 52 del sopracitato decreto.

Si ricorda che sul sito istituzionale dell'Ente, nella sezione bandi e, nella fattispecie nella pagina relativa al presente bando, potranno essere inseriti chiarimenti e precisazioni. Pertanto, le Imprese sono tenute a verificare costantemente eventuali aggiornamenti, senza poter eccepire alcunché in caso di mancata consultazione.

Si evidenzia che potranno essere richiesti chiarimenti in ordine al presente bando esclusivamente a mezzo fax o posta certificata.

Si rammenta, inoltre, che le richieste di chiarimento dovranno pervenire alla Stazione Appaltante in tempo utile e, comunque, **NON OLTRE QUINDICI** giorni prima della data di scadenza. La Stazione appaltante pubblicherà risposte a quesiti non oltre il 5° giorno antecedente la scadenza per presentare offerta.

#### **VI.1.4) Obbligo di rimborso delle spese di pubblicità**

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5, comma 2, del Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 "*Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli artt. 70, 71 e 98 del D.Lgs n. 50/2016*" (pubblicato sulla G.U. n. 20 del 25 gennaio 2017), l'aggiudicatario dell'appalto, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione definitiva dell'appalto, deve rimborsare al Dipartimento Regionale dell'Energia della Regione Siciliana le spese per la pubblicazione del Bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione definitiva sulla Gazzetta Ufficiale (5a Serie Speciale – Contratti pubblici) e sui quattro quotidiani. Dette spese ammontano indicativamente ad € 10.000,00 IVA compresa e delle stesse verrà data dettagliata giustificazione mediante presentazione di copia della fattura emessa dalla agenzia che ne ha curata la pubblicazione.

Sono inoltre a carico dell'aggiudicatario anche tutte le spese contrattuali, gli oneri fiscali quali imposte e tasse - ivi comprese quelle di registro ove dovute - relative alla stipulazione del contratto.

#### **VI.1.5) Informazioni relative alla rinnovabilità**

Si tratta di un appalto rinnovabile: --- sì **X** no

Indicare il calendario previsto di pubblicazione dei prossimi avvisi:

## **VI.2) RICHIESTE DI CHIARIMENTI DA PARTE DEGLI OPERATORI ECONOMICI – COMUNICAZIONI DELL'AMMINISTRATORE – REQUISITI HARDWARE-SOFTWARE ED ASPETTI INFORMATICI**

### **VI.2.1) Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici**

Le eventuali richieste di chiarimenti relative alla gara in oggetto, dovranno essere formulate esclusivamente attraverso l'apposita sezione della piattaforma telematica SITAS e-procurement, nell'area riservata alla presente gara. Si vedano le relative indicazioni e modalità previste nel relativo paragrafo del disciplinare.

### **VI.2.2) Comunicazioni dell'amministratore**

Le comunicazioni sono disponibili sul sito <https://urega.lavoripubblici.sicilia.it/gare> nell'area relativa alla gara riservata al singolo concorrente. Si vedano le relative indicazioni e modalità previste nel relativo paragrafo del Disciplinare di gara.

**Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.)** ai sensi dell'art. 31 del “Codice”: **Ing. Marco Brandaleone** - Tel. +39 091/7230843; mail: [marco.brandaleone@regione.sicilia.it](mailto:marco.brandaleone@regione.sicilia.it);  
pec: [dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it](mailto:dipartimento.energia@certmail.regione.sicilia.it)

**Responsabile degli Adempimenti di Gara (RAG)** Avv. Mario Parlavecchio, **Servizio P.O.32 - DRT – Sezione UREGA di Siracusa**; pec: [urega.sr@certmail.regione.sicilia.it](mailto:urega.sr@certmail.regione.sicilia.it)

Data di spedizione alla GUUE il 29/12/2022.

Il Responsabile Unico del Procedimento

(Ing. Marco Brandaleone)

Firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 D.Lgs 39/93